

SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e scopo.

Si è costituita in Firenze la

SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT

La Società Italiana di Storia dello Sport nasce con lo scopo di diffondere la ricerca e la formazione nell'ambito della Storia dello sport al pari di un ente accademico di ricerca, il che la connota come Istituzione culturale, che ha la finalità di mantenere e promuovere la cultura e la Storia dello sport in Italia.

L'Istituzione culturale è retta da norme statutarie e regolamentari, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

L'Istituzione culturale gode di autonomia tecnico-scientifica e organizzativa.

L'Istituzione culturale non persegue fini di lucro e pertanto durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Istituzione culturale è estranea a ogni ideologia politica e religiosa ed ha le seguenti finalità culturali nel campo della Storia dello sport:

1. promuovere e valorizzare una ricerca della Storia dello sport di alta qualità a livello nazionale e internazionale;
2. favorire la cooperazione fra gli storici dello sport in Italia e nel mondo incoraggiando lo scambio di idee tra esperti in materia;
3. organizzare congressi e seminari nazionali e internazionali di Storia dello sport;
4. promuovere la preparazione dei giovani studiosi;
5. promuovere dei buoni standard dell'insegnamento della Storia dello sport in Italia, armonizzandoli al massimo livello accademico;
6. facilitare i progetti di ricerca nazionale e internazionale;
7. accelerare la ricerca comparativa della Storia dello sport in Italia e nel mondo;
8. facilitare lo scambio di materiale bibliografico;
9. costituire un ampio network di ricercatori;
10. creare una dimensione globale negli studi di Storia dello sport;
11. agevolare la creazione di corsi formativi di livello accademico in Storia dello sport;

12. incoraggiare la conoscenza delle lingue straniere fra i ricercatori di Storia dello sport;
13. pubblicare i risultati delle ricerche nel modo più ampio possibile;
14. incentivare le pubblicazioni e ogni altra forma di produzione culturale anche volte all'insegnamento.

Articolo 2 - Nome, acronimo e motto.

L'Istituzione culturale è denominata SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT e sceglie come proprio acronimo "SISS".

Il suo motto è: *Meminisse iuvabit. Scientiam persequi aude. Age quaere, exquire, rerum verum require. Investigationis iter suscipe.*

Articolo 3 - Sede e durata.

L'Istituzione culturale ha la sede legale in Firenze, via Leonardo Ximenes n. 55b, 50125 e quella di rappresentanza e didattica presso Palazzo Rosselli del Turco in Borgo SS. Apostoli, n. 19, ospitato dall'European School of Economics. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi secondarie ausiliarie da utilizzare sia per scopi didattici che per creare opportunità di relazione. Lo spostamento della sede nell'ambito della stessa città non costituisce modifica statutaria.

L'Istituzione culturale ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci.

Possono far parte dell'Istituzione culturale le persone fisiche che ne condividono i fini, previo accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.

La quota associativa ha cadenza annuale ed è fissata dal Consiglio Direttivo. Se la quota è versata dopo il mese di ottobre, si intende valida per l'anno successivo solo per il primo anno di iscrizione.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

1. Onorari;
2. Fondatori;
3. Ordinari;
4. Studenti.

Possono essere Soci Onorari i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti nello studio e nella storiografia della Storia dello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Istituzione culturale ed alla sua valorizzazione. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Istituzione culturale.

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo fatto domanda di ammissione, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Studenti i cittadini italiani e/o stranieri che dimostrano di essere iscritti a un corso di studio di livello universitario e sono interessati all'attività svolta dall'Istituzione culturale.

Articolo 5 – Amici della Siss.

È istituita la categoria degli “Amici”, con una quota associativa di minore entità fissata anch'essa dal Consiglio Direttivo e composta da chiunque voglia sostenere SISS, anche se minorenni. Dopo due anni la posizione di ogni “Amico” sarà riconsiderata dal Consiglio Direttivo con la prospettiva che l'iscritto, in caso di una sua specifica richiesta, venga accolto ufficialmente tra i soci ordinari. La qualifica di “Amico” non dà diritto di voto in Assemblea, ma permette di accedere in maniera vantaggiosa a una serie di servizi e prodotti culturali della Siss.

Articolo 6 - Diritti dei Soci.

Tutti i Soci Onorari, Fondatori, Ordinari e Studenti hanno il diritto di partecipazione alle Assemblee Generali con diritto di voto, secondo le norme statutarie e regolamentari, possono concorrere alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti prescritti.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa, alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, a usufruire dei vantaggi che l'Istituzione culturale offre e a essere informati tempestivamente delle attività sociali.

Articolo 7 - Doveri dei Soci.

I Soci hanno il dovere di:

1. rispettare lo Statuto e il Regolamento dell'Istituzione culturale, nonché le deliberazioni emanate dagli Organi sociali;
2. impegnare la propria capacità professionale e di ricerca per favorire il miglioramento e il potenziamento dell'Istituzione culturale.

I Soci hanno il diritto di partecipare ai corsi formativi e di aggiornamento organizzati dall'Istituzione culturale o da essa promossi (art. 4 dell'Appendice al presente Statuto).

Articolo 8 - Decadenza dei Soci.

I Soci cessano di appartenere all'Istituzione culturale nei seguenti casi:

1. dimissioni volontarie da presentare almeno novanta giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
2. morosità protrattasi per dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

3. radiazione pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Istituzione culturale o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione è deliberato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Collegio dei Probiviri.

Avverso la delibera di radiazione l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, secondo quanto stabilito dal seguente art. 24.

Gli associati che cessano di appartenere all'Istituzione culturale non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Istituzione culturale.

Articolo 9 - Organi sociali.

Gli Organi sociali sono:

1. l'Assemblea Generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice-Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. il Consiglio Scientifico;
8. il Direttore Editoriale;
9. i Dipartimenti;
10. il Collegio dei Probiviri;
11. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 - Assemblea.

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Istituzione culturale ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

È costituita da tutti i soci regolarmente tesserati.

Indica le linee di sviluppo dell'Istituzione culturale, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli Organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le finalità previste dal presente Statuto. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Articolo 11 - Diritti di partecipazione.

Sono esclusi dai lavori assembleari i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote

associative.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Possono intervenire nelle parti di loro competenza e su invito del Consiglio Direttivo senza diritto di voto i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12 - Competenze e convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Istituzione culturale, su indizione del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

1. L'Assemblea Ordinaria:

1.a) approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e le relazioni sui bilanci consuntivo e preventivo del Tesoriere e quella del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

1.b) elegge a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, entro il 30 aprile dell'ultimo anno di mandato: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, due Consiglieri, il Collegio dei Provisori, il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

1.c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Istituzione culturale;

1.d) valuta e approva i programmi di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;

1.e) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in via straordinaria:

2.a) su richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;

2.b) quando lo richieda il Collegio dei Revisori dei Conti;

2.c) quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Nelle predette ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata e celebrata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

3. L'Assemblea Straordinaria:

3.a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

3.b) delibera sullo scioglimento dell'Istituzione culturale;

3.c) provvede all'integrazione degli Organi sociali qualora siano venuti a mancare, per qualsivoglia motivo, singoli componenti degli stessi, o al loro rinnovo, in caso di decadenza anticipata;

3.d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria viene convocata mediante pubblicazione dell'«Avviso di convocazione» nella pagina principale del sito internet ufficiale dell'Istituzione culturale con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, e mediante contestuale comunicazione agli associati, almeno trenta giorni prima della data fissata, a mezzo posta elettronica, fax o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo per consentire la massima diffusione, purché tale mezzo consenta l'accertamento della data di spedizione e di ricezione dell'avviso.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Qualora l'Assemblea sia indetta per eleggere o integrare gli Organi sociali, l'Assemblea elegge per acclamazione e all'unanimità, o eventualmente a maggioranza, tra i soci che non siano candidati alle cariche sociali, il Presidente che la presiede, il Vice-Presidente e la Commissione elettorale composta da tre scrutatori. Funge da Segretario il Segretario dell'Istituzione culturale.

Al fine di assicurare l'effettività del rapporto associativo deve essere garantito, secondo le modalità indicate dallo Statuto, un idoneo regime pubblicitario per le delibere assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari approvati.

Articolo 13 - Validità assembleare.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, in prima convocazione sono regolarmente costituite con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto a voto. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione a maggioranza dei voti, salvo quanto stabilito nel comma successivo.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria chiamata a esprimersi sulle modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli associati in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quinto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile.

Le votazioni possono avvenire, su decisione del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale, o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti. Per le elezioni alle cariche sociali è comunque obbligatorio il voto segreto.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Il libro dei verbali dell'Assemblea dei soci è a disposizione di tutti gli associati. La

richiesta di copie è soddisfatta dall'Istituzione culturale a spese del richiedente.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e di amministrazione dell'Istituzione culturale ed è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e da due consiglieri, eletti dall'Assemblea. Il Tesoriere e i membri effettivi del Collegio dei Revisori possono essere invitati a partecipare per pareri in materia contabile e di gestione di particolare urgenza.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma sei volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica, con allegato l'ordine del giorno, da inviare a tutti i componenti con debito anticipo rispetto la data prevista. La posta elettronica è considerata il mezzo più idoneo anche per le successive tempestive comunicazioni tra i membri del Consiglio Direttivo e in genere per gli scambi tra la Presidenza e la Segreteria e i componenti dei vari Collegi e i soci. In alcuni casi di urgenza, si possono prendere decisioni collegiali servendosi della comunicazione elettronica. Inoltre il Consiglio Direttivo si può riunire anche virtualmente (video conferenza) in modo da consentire il frequente scambio di opinioni e la ratifica immediata di decisioni prese collegialmente.

Il Consiglio Direttivo è valido quando sia presente la metà più uno dei membri aventi diritto a voto. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Segretario svolge le funzioni di segretario del Consiglio. Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede la seduta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le proposte indicate dal Consiglio Scientifico e ratificate dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo:

1. realizza i fini istituzionali in base alle indicazioni del Consiglio Scientifico e alle direttive assembleari ed in particolare la scelta e l'attuazione di progetti di ricerca e formazione;
2. propone e realizza un programma pluriennale di attività e, se lo ritiene utile, propone

- all'Assemblea Generale il Presidente Onorario e i soci onorari. Spetta al Consiglio Direttivo farsi garante delle linee generali di condotta della SISS;
3. nomina il Tesoriere, il Direttore del Consiglio Scientifico, il Direttore Editoriale e altre figure ausiliarie utili all'Istituzione culturale e inserite in un apposito organigramma;
 4. nomina i componenti del Consiglio Scientifico scegliendoli tra gli esponenti delle realtà culturali e accademiche più significative e del mondo sportivo in maniera coerente rispetto agli argomenti trattati dall'Istituzione culturale;
 5. istituisce Dipartimenti tematici e le loro Sezioni per realizzare i punti del programma pluriennale proposto. Allo scopo di migliorare e coordinare il programma assegnato al singolo Dipartimento, il Consiglio Direttivo identifica e nomina un Direttore il quale sceglie un suo Segretario e i Commissari di Sezione che lo coadiuvano nello sviluppo dei progetti, per il coordinamento delle attività e per l'organizzazione del lavoro dei singoli. Il Consiglio Direttivo supervisiona il lavoro dei Dipartimenti;
 6. delibera sulle domande di ammissione dei Soci nonché sulle quote associative annue;
 7. a seguito della relazione predisposta dal Tesoriere, approva il bilancio preventivo e delibera il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, previo controllo del Collegio dei Revisori dei conti;
 8. indice le Assemblee Ordinaria e Straordinaria;
 9. approva il Regolamento interno;
 10. cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, della straordinaria amministrazione;
 11. stabilisce di anno in anno la Giuria dei premi SISS di cui fissa anche il Regolamento;
 12. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto.

Articolo 16 - Dimissioni e decadenza.

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo di cessazione dalla carica di membri del Consiglio Direttivo in misura inferiore alla metà più uno, l'integrazione avviene chiamando a farne parte i primi dei non eletti, a condizione che abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.

Ove tale ipotesi non sia realizzabile si provvederà nel corso della prima Assemblea utile.

Qualora questa sia stata di recente celebrata e risulti compromessa la funzionalità dell'organo, verrà convocata e celebrata, entro novanta giorni dall'evento, l'Assemblea Straordinaria per l'integrazione dell'Organo.

La decadenza del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo si verifica a seguito di:

1. dimissioni del Presidente. In tale circostanza restano *in prorogatio* per l'ordinaria

- amministrazione sia il Presidente, sia il Consiglio Direttivo decaduti, sino alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui al comma precedente. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, subentrerà il Vice Presidente;
2. dimissioni contemporanee della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In tale ipotesi decade anche il Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea da convocarsi nei termini di cui al terzo comma;
 3. dimissioni o eventuali vacanze non contemporanee nell'arco del quinquennio della metà più uno dei Consiglieri. In tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo ma non del Presidente, il quale resterà in carica e provvederà alla convocazione e alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini sopra richiamati per l'elezione dei soli Consiglieri;
 4. impedimento definitivo del Presidente; in detta ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo e l'ordinaria amministrazione compete al Vice-Presidente il quale dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra;
 5. mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo. In tale ipotesi il Presidente e il Consiglio Direttivo restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini sopra richiamati.

Il Consiglio Scientifico decade sempre in tutti i casi predetti.

I Consiglieri che, senza valida giustificazione, sono assenti alle riunioni del Consiglio Direttivo e di quello Scientifico per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico si estende al Tesoriere, al Collegio dei Revisori dei Conti e a quello dei Probiviri, oltre che al Direttore Editoriale.

Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.

Articolo 17- Il Presidente.

Ha la rappresentanza legale dell'Istituzione culturale e ha la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio;

1. convoca, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio Direttivo;
2. convoca l'Assemblea, salvo i casi statutariamente previsti;
3. ha l'amministrazione ordinaria dell'Istituzione culturale e, nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario;
4. in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente la cui firma o presenza fa fede dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del presidente di fronte a terzi;

5. esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente coordina l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti, purché non rientranti nella competenza esclusiva, a un altro membro del Consiglio Direttivo, anche ai fini della rappresentanza dell'Istituzione culturale di fronte ai terzi, privati o Enti pubblici.

Articolo 18 - Il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente, fermo restando quanto previsto all'art. 14, può sostituire il Presidente in quelle mansioni, non esclusive, nelle quali dallo stesso viene espressamente delegato. Ha la firma disgiunta sul conto bancario della SISS.

Articolo 19 - Il Segretario.

Il Segretario:

1. esercita le funzioni di segretario nelle Assemblee Generali e Straordinarie dei Soci e nel Consiglio Direttivo, e ne redige i relativi verbali di riunione;
2. tiene la corrispondenza dell'Istituzione culturale archiviandone anche le email;
3. tiene, costantemente aggiornato, lo schedario dei soci;
4. attua, d'intesa con il Presidente, tutte le funzioni necessarie al buon andamento dell'Istituzione culturale.

Il Segretario ha la firma disgiunta sul conto bancario della SISS.

Articolo 20 - Il Tesoriere.

Fermo restando la spettanza di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Consiglio Direttivo, il Tesoriere:

1. predispone gli schemi dei bilanci preventivo e consultivo da sottoporre, tramite il Consiglio Direttivo, al Presidente dei Revisori dei Conti che li controlla prima dell'approvazione finale nell'Assemblea dei Soci;
2. tiene i libri contabili dell'Istituzione culturale;
3. effettua tutte le operazioni di gestione necessarie al buon funzionamento dell'Istituzione culturale e di pagamento con firma disgiunta fino a € 500 e congiunta con quella del Presidente oltre a questa somma.

Può essere invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per pareri in materia contabile e di gestione di particolare urgenza.

Articolo 21 - Il Consiglio Scientifico.

Il Consiglio Scientifico è un organo con potere di indirizzo e funzioni propositive di visione strategica e consultive in materia di programmazione.

Nel Consiglio Scientifico trovano rappresentanza adeguata le realtà culturali e accademiche più significative, oltre a quelle del mondo sportivo, coerenti rispetto agli argomenti trattati dall'Istituzione culturale.

Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Direttore Editoriale.

Esso:

1. esprime pareri sulla strategia generale e sul piano pluriennale di attività proposte dal Consiglio Direttivo;
2. realizza analisi e approfondimenti funzionali alla elaborazione del documento di visione strategica utilizzando le competenze specifiche interne all'ente ed eventualmente di esperti esterni che operino a titolo gratuito;
3. I componenti del Consiglio Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo (art.15 punto 4). Al Consiglio Direttivo compete la surroga dei componenti del Consiglio Scientifico assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, o dimissionari;
4. Il Consiglio Scientifico decade in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 16.

Il Consiglio Scientifico si riunisce di regola due volte l'anno oppure ogni volta che lo richieda la metà più uno dei suoi componenti. La convocazione è indetta dal Direttore del Consiglio Scientifico trenta giorni prima della data prescelta, con posta elettronica e comunicazione sul sito dell'Istituzione culturale. La posta elettronica è riconosciuta come mezzo di comunicazione veloce e immediato per gli scambi tra i membri del Consiglio Scientifico che se ne avvalgono in maniera prioritaria. In situazioni di particolare urgenza e necessità, i membri del Consiglio Scientifico impossibilitati a intervenire alla riunione possono collegarsi in videoconferenza al Consiglio stesso per partecipare ugualmente ai lavori.

Il Consiglio Scientifico ha un Direttore di nomina del Consiglio Direttivo il quale a sua volta ha un Vice-Direttore da lui scelto tra i Soci che funge da segretario e lo coadiuva nel suo lavoro.

Articolo 22 - Il Direttore Editoriale.

È nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i Soci più esperti in campo Editoriale e si occupa della cura di ogni pubblicazione e dei Quaderni della SISS, la Collana che pubblica la ricerca dei suoi Soci.

Il Direttore Editoriale ha, a sua volta, un Vice-Direttore da lui scelto tra i Soci che lo coadiuva nel suo operato.

Il Direttore Editoriale programma l'uscita di ogni pubblicazione e al Consiglio Direttivo sottopone la scelta tematica di ogni Quaderno.

Il Direttore Editoriale assicura l'uscita di un Quaderno l'anno e sovrintende a quanto disciplinato dall'art. 2 dell'Appendice al presente Statuto.

Articolo 23 - I Dipartimenti, le Sezioni dipartimentali e i gruppi di lavoro.

I Dipartimenti tematici, costituiti dal Consiglio Direttivo che tiene conto del parere consultivo del Consiglio Scientifico, realizzano i punti del programma pluriennale proposto.

Su nomina del Consiglio Direttivo che tiene conto del parere consultivo del Consiglio Scientifico, ogni Dipartimento ha un Direttore il quale individua uno o più Commissari che lo coadiuvano, nello sviluppo dei progetti, per il coordinamento delle attività e per l'organizzazione del lavoro dei singoli.

Ogni Dipartimento è articolato in Sezioni le quali, condotte da un Commissario del Direttore, possono creare Gruppi di lavoro al fine di proporre e realizzare progetti di vario contenuto. Il Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore del Consiglio Scientifico, si occupa anche di instaurare relazioni con altre istituzioni culturali che si occupino dei temi trattati dal proprio Dipartimento in modo da stabilire scambi di esperienze, informazioni, individuazione di professionalità necessarie a realizzare i progetti contenuti nel programma assegnato. Ogni Dipartimento organizza corsi di formazione nelle materie di competenza delle proprie Sezioni (art. 4 dell'Appendice al presente Statuto).

I Dipartimenti regolano gli scambi al loro interno servendosi di mezzi elettronici e secondo le modalità che il Direttore del Dipartimento riterrà opportune.

Articolo 24 - Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di disciplina dell'Istituzione culturale.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. La durata del mandato è quinquennale e i membri possono essere riconfermati per non più di due volte.

Il Collegio dei Probiviri decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. Il Collegio, nella sua prima riunione che deve tenersi non oltre trenta giorni dalla sua elezione, nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.

Il Presidente convoca le riunioni del Collegio e il Segretario redige i verbali delle riunioni stesse.

In caso di cessazione dalla carica di un componente il Collegio subentra il membro supplente indicato con più voti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri, ricevuto il ricorso dall'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve aprire sollecitamente l'esame del relativo procedimento, la cui durata non può comunque mai superare i novanta giorni dal giorno del ricevimento del ricorso.

Avanti al Collegio dei Probiviri è garantito il diritto di difesa: l'interessato può presentare sue controdeduzioni scritte e può chiedere di essere ascoltato personalmente.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva, e deve essere notificata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I membri del Collegio devono essere in possesso di idonea professionalità e possono essere eletti anche tra soggetti non tesserati.

Articolo 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto nelle sue specifiche mansioni – Presidente, membri effettivi, membri supplenti – direttamente dall'Assemblea ogni cinque anni.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei Revisori Contabili. Gli altri membri eletti devono essere in possesso di specifica competenza. Tutti i componenti possono essere scelti tra i non soci. I membri effettivi del Collegio possono essere invitati dal Consiglio Direttivo per pareri in materia contabile e di gestione di particolare urgenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori convoca le riunioni dello stesso e un componente ne redige il verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio esercita il controllo contabile, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, presenta una relazione all'Assemblea annuale dei soci sulla gestione finanziaria dell'anno sociale.

Si riunisce almeno ogni novanta giorni per accertare la consistenza di cassa.

Per le ipotesi di sostituzione e decadenza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle specifiche norme del Codice Civile.

Articolo 26 - Requisiti.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo di volontariato, non sono retribuite, ed hanno la durata di cinque anni.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che, soci dell'Istituzione culturale secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, posseggono i seguenti requisiti:

1. avere la maggiore età ed essere in regola con il tesseramento;
2. non aver riportato condanne penali.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività dell'Istituzione culturale. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Istituzione culturale.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 27 - Incompatibilità.

Le seguenti cariche sociali sono incompatibili tra loro: Consigliere del Direttivo, membri del Collegio dei Revisori dei Conti, membri del Collegio dei Probiviri.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche sociali assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi nella situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Articolo 28 - Candidature.

Coloro che intendono essere eletti come membri degli Organi sociali devono presentare la propria candidatura per iscritto almeno venti giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva, depositandola presso la Segreteria, che provvederà a renderla pubblica mediante affissione presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della celebrazione dell'Assemblea stessa.

Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica associativa.

Articolo 29 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote sociali versate dai soci e da altri proventi in relazione alle attività sociali, oltre che da lasciti, contributi e donazioni da parte di Enti o persone.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Istituzione culturale, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Istituzione culturale può farsi luogo alla restituzione di quanto versato come fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Istituzione culturale;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Istituzione culturale sono costituite:

1. dalle quote sociali versate dei soci;
2. dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
3. dai contributi ed erogazioni finanziarie che verranno eventualmente raccolte;
4. da sottoscrizioni e raccolte pubbliche di fondi;
5. da entrate derivanti da convenzioni;
6. da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 30 - Esercizio sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige a cura del Tesoriere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. L'eventuale residuo attivo di bilancio sarà a disposizione per promuovere nuove iniziative di carattere culturale. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 31 - Modifiche statutarie.

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al

Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati.

Il Consiglio Direttivo verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

Il Consiglio Direttivo può indire di propria iniziativa l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nell'indire l'Assemblea, sia su richiesta dei Soci che su propria iniziativa, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

Per la valida costituzione dell'Assemblea occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un quinto degli associati.

Articolo 32 - Scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa questo avvenga, l'eventuale patrimonio residuo dell'Istituzione culturale verrà devoluto a Comitati, Associazioni e/o Enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33 - Entrata in vigore.

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale del 19 dicembre 2015.

Appendice allo Statuto

Articolo 1 - Rapporti con il CESH.

La Società Italiana di Storia dello Sport è sezione nazionale del CESH (European Committee for Sports History).

In quanto Istituzione culturale italiana, fa proprie le finalità del CESH riportate nel suo Statuto riferendole alla realtà nazionale con particolare attenzione verso le aree della ricerca e della diffusione dei valori della Storia dello sport.

In sintonia con quanto riportato nel Regolamento del CESH, la Società Italiana di Storia dello Sport si occupa della organizzazione (in toto o come partner) dei congressi annuali del CESH nel caso in cui il loro svolgimento fosse previsto in Italia.

La Società Italiana di Storia dello Sport si occupa anche di svolgere in partenariato con il CESH i suoi progetti approvati nella sua Assemblea Generale nel caso in cui la loro realizzazione fosse accettata dalla propria Assemblea Generale.

La Società Italiana di Storia dello Sport relaziona annualmente nella *CESH Plenary Assembly*

l'attività svolta in Italia in appoggio a quella del CESH anno per anno.

I Soci della SISS si iscrivono ogni anno al CESH a una tariffa agevolata come deciso dallo stesso CESH (Vienna 2007).

Articolo 2 - Collana "Quaderni della SISS".

La Collana Quaderni della SISS pubblica almeno un numero l'anno.

La Collana è dotata di propri ISBN ed è stampata a cura della SISS che detiene i diritti d'autore e di edizione.

La conduzione della Collana è affidata al Direttore Editoriale che costituisce un Comitato di Redazione e una Segreteria con i quali scegliere i temi e i responsabili della curatela dei numeri di concerto con il Comitato Scientifico della stessa, bandisce il *Call for paper* (CFP) nel settore dedicato della pagina web della SISS e sceglie i testi da pubblicare in ogni singolo numero.

Il Comitato Scientifico della Collana è composto da esperti del settore storico-sportivo italiani ed esteri. Detto Comitato opera la valutazione scientifica dei testi presentati alla stampa dai singoli ricercatori compilando una scheda-tipo predisposta e con il sistema del doppio anonimato. I membri coinvolti di volta in volta nell'opera di *referee* sono tenuti a comunicare il loro parere entro un mese dal ricevimento del testo da valutare. Gli atti del procedimento saranno conservati a cura del Comitato di Direzione ed eventualmente messi a disposizione di future richieste da parte dell'Anvur.

Articolo 3 - Premi annuali.

Ogni anno la SISS assegna un premio – la cui entità è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo – a un giovane ricercatore under 35 (compiuti nell'anno solare) che abbia svolto una ricerca originale e importante per gli sviluppi della Storia dello sport. Il Premio è assegnato a insindacabile giudizio di apposita Giuria creata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Detta ricerca, non necessariamente presentata in italiano, ma anche in altra lingua, potrà essere la tesi conclusiva di un Dottorato, di un Master o di una laurea magistrale, oppure un contributo a un Convegno o Seminario, o un articolo pubblicato su riviste specializzate. L'interessato potrà presentare domanda di partecipazione al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre. Il Consiglio Direttivo può lui stesso segnalare giovani partecipanti alla Giuria. Il medesimo Consiglio fissa il Regolamento e l'entità del Premio, per il cui finanziamento potrà di volta in volta cercare partner adeguati.

Tale premio è intitolato alla memoria di Aldo Capanni, socio fondatore della SISS, tra i massimi esponenti della storiografia sportiva italiana cui la SISS intende così rendere omaggio, ricordandone

il nome e l'operato anche alle future generazioni di studiosi. Il premio dunque si intitola: Premio SISS per la storiografia sportiva "Aldo Capanni" e verrà assegnato alla fine dell'anno solare in un'occasione organizzata *ad hoc* dalla SISS.

La SISS annualmente conferisce anche un premio alla migliore pubblicazione di Storia dello sport dell'anno, assegnato nella stessa occasione. Detto premio è intitolato a Mario Alighiero Manacorda, uno dei più illustri studiosi di Storia dello sport di ogni tempo, già socio onorario della SISS. Il premio si intitola pertanto: Premio SISS per la storiografia sportiva "Mario Alighiero Manacorda". La SISS potrà cercare di anno in anno gli sponsor idonei al conferimento del Premio.

Entrambi i premi vengono assegnati ad opere in lingua italiana o altra lingua inerente alla Storia dello sport in Italia.

Articolo 4 - Corsi di formazione.

Nel corso di ciascun anno accademico (ottobre-maggio) ciascun Dipartimento di SISS realizza corsi di formazione in ciascuna materia di competenza delle relative Sezioni tematiche. Il Consiglio Scientifico realizza almeno un Seminario l'anno su di una materia rilevante tra gli studi espletati nell'anno accademico.

Firenze,19/12/2015